



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **242** del 07/11/2017

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 di legittimità dei debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale. Variazione al bilancio di previsione. - Cinquantatreesimo provvedimento 2017.



**RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE**

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*

*4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Rientrano nella fattispecie di debito fuori bilancio derivante da *"acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa"* le somme dovute dalla Regione Puglia a titolo di compensi professionali, e oneri accessori, spettanti ad avvocati del libero foro per l'attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa.



Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera e) del d.lgs. 118/2011, della legittimità del debito fuori bilancio di seguito indicato.

#### Debito fuori bilancio

**Cont. 1641/06/GA** Corte Costituzionale - F. D. c/ Regione Puglia - Competenze professionali Prof. Avv. Alfonso CELOTTO.

- Il TAR di Bari, con sent. n. 3781/06, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da F.D. tendente ad ottenere l'annullamento della deliberazione n. 965/06 con la quale la G.R. ha indetto un concorso esterno per la copertura di posti di funzionario di cat. D).

- La ricorrente ha appellato detta sentenza dinanzi al Consiglio di Stato il quale, con ordinanza n. 1749/09 ha disposto la sospensione del giudizio, rimettendo alla Corte Costituzionale la definizione della legittimità dell'art. 59, comma 3, L.R. 14/2004.

- Con deliberazione n. 782 del 13/05/2009 la Giunta Regionale ha ratificato il mandato di rappresentanza e difesa, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., in data 8/4/2009, al prof. avv. Alfonso Celotto ed all'avv. Vittorio Triggiani, al fine di costituirsi dinanzi la Corte Costituzionale.

(Valore della controversia: Indeterminabile di particolare interesse per le questioni giuridiche trattate; Settore di spesa: Personale)

- Con determinazione dirigenziale n. 517 del 4/6/2009 è stato liquidato l'acconto di € 816,99 oltre CAP e IVA in favore di ciascun difensore.

- La Corte, con sent. n. 354/2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

- Il prof. avv. Alfonso Celotto, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con 1^ nota datata 5/10/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di € 31.070,21 (compreso CAP ed IVA e spese). - Seguivano solleciti anche via mail (5/11/2014).

- Il predetto professionista, non avendo ottenuto esiti positivi, in data 11/9/2017 ha inviato, a mezzo PEC, diffida per la liquidazione della parcella relativa alle competenze spettanti, minacciando di adire le vie legali in caso di mancato riscontro in tempi brevi.

- Al fine di scongiurare il pericolo della paventata azione monitoria ed evitare ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, ricorrendo gli estremi del paragr. IV, 4° cpv. della Direttiva sulle liquidazioni dei compensi di cui alle DGR 189 e 1204/2014, si è dato corso alla rapida istruttoria della pratica di liquidazione di che trattasi.

- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rettificata nell'importo complessivo di € **27.524,22** al netto dell'acconto corrisposto (comprensivi di CAP, IVA e spese) ed a lordo di ritenuta d'acconto, per le motivazioni che saranno esplicitate nel conseguenziale provvedimento di liquidazione.



- \* Al finanziamento della spesa relativa al citato debito f.b., calcolata complessivamente in € 27.524,22 si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110091 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura" e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della Missione 1, Programma 11; Titolo 1; Cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del beneficiario si provvederà con determinazione dell'Avvocatura regionale.

Il disegno di legge allegato alla presente relazione riveste carattere di urgenza in considerazione della vetustà dei crediti vantati.

Il Presidente della G.R.

dott. Michele Emiliano



Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2017, n. \_\_\_\_\_  
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 di  
legittimità dei debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale.  
Variazione al bilancio di previsione - Cinquantatreesimo provvedimento 2017.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi  
dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)  
"E' riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs.  
23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori  
bilancio, di seguito elencato, a titolo di compensi professionali spettanti ad avvocato  
del libero foro per l'attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi  
conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa, per un ammontare  
complessivo di € 27.524,22.

- Cont. 1641/06/GA : Importo € 27.524,22

Art. 2

(Norma finanziaria bilancio di previsione 2017)

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 27.524,22 derivante dal debito fuori bilancio indicato all'articolo precedente si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110091 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura" e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della Missione 1, Programma 11; Titolo 1; Cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi".

